

Sport

ART. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: Art. 7-bis

(Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operanti nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.10.2020, sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021;
- d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Il fondo di cui all'articolo 207 è integrato di 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 323 milioni di euro per l'anno 2021, 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

- a) quanto a 323 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207;
- b) quanto a 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

7.023. Mancini, Rossi.

ART. 92

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2bis. «All'art. 81, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, dopo le parole "per l'anno 2020" aggiungere le seguenti "e per l'anno 2021" e sostituire le parole "fino al 31 dicembre 2020" con le seguenti "fino al 31 dicembre 2021";
2. Al comma 1, sopprimere le parole "sono escluse" fino a "legge 16 dicembre 1991, n. 398";
3. Al comma 6, sostituire le parole "pari a 90 milioni di euro" con le seguenti "150 milioni di euro" e dopo le parole " per l'anno 2020" aggiungere le seguenti "e di 60 milioni per l'anno 2021".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

92.5. Rossi, Lotti, Prestipino.

ART. 92

dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2bis: «All'art. 119, comma 9, lett. e), del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da “limitatamente” fino alla fine del periodo sono soppresse».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021

92.6. Rossi, Lotti, Prestipino.

dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2bis. «All'art. 14, comma primo, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al secondo periodo dopo le parole "30 milioni per l'anno 2020" aggiungere le seguenti "e di 100 milioni di euro per l'anno 2021"»

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021
92.7. Rossi, Lotti, Prestipino.

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente: Art 92bis

(credito imposta per investimenti in sponsorizzazione in favore della Fondazione Milano cortina 2026)

1. Ai soggetti che, nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 4, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
4. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 Euro.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di

attuazione della misura disposta dal commi precedenti.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorre dall'anno 2021.

92.03. Rossi.